

## **STATUTO**

### **L'IMPRONTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LIVIGNO SO VIA SAROCH 1682

Numero REA: SO - 55596

Codice fiscale: 92013850141

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 13-07-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "B" AL N. 117609/44236

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1 (Costituzione – denominazione e sede)**

E' costituita la Società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "L'IMPRONTA – Società Cooperativa Sociale".

La società ha sede nel Comune di Livigno (SO).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, potrà inoltre, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa non ha scopo di lucro; essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori e post-adolescenti, ai bisogni di persone svantaggiate, con difficoltà relazionali, ai bisogni di persone disabili a livello fisico, psichico e sensoriale, ai bisogni di persone anziane, o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza o che necessitano di cure palliative.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si impegna a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante la solidale e attiva partecipazione della base sociale.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa si impegna a dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con il socio, all'atto dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui il socio contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, co-

me previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare le quote del socio sovventore offerte in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi di:

- servizi e centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per la gestione educativa del tempo libero attraverso attività di vario genere (manuali, culturali, di turismo sociale);
- strutture a carattere informativo per l'orientamento scolastico e lavorativo di giovani adolescenti;
- strutture ricettive ad indirizzo sociale e ambientale;
- centri diurni e residenziali accoglienza e socializzazione, comprese attività di tipo educativo e socio-educativo rivolte ai minori;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione e prevenzione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione, consulenza e gestione di sportelli di ascolto;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- attività e servizi di riabilitazione;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nell'erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province, Comunità Montane e Regioni.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, com-

merciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

3) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;

4) i soci sovventori di cui alla Legge 59 del 31 gennaio 1992.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, che collaborano per il raggiungimento degli scopi so-

ciali. ....  
In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. ....

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)** .....

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: .....

- a) alla loro formazione professionale; .....
- b) al loro inserimento nell'impresa. ....

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. ....

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. ....

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: .....

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale; .....
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; .....
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge. ....

Ai soci speciali può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 16 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. ....

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e può rappresentare altri soci. ....

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. ....

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. ....

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministra-

zione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  - b) per il socio che intende instaurare un rapporto di lavoro con la Cooperativa: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
  - c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  - d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
  - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'articolo 41 del presente statuto.
- Se trattasi di cooperativa, società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  - h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  - i) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella no-

ta integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.....

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**.....

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:.....

- del capitale sottoscritto;.....
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;.....
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. ....

I soci sono tenuti a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla Cooperativa.....

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.....

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio – trasferibilità della quota)**.....

La qualità di socio si perde:.....

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;.....
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.....

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.....

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7.....

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.....

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.....

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti agli arbitri, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 41.....

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.....

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**.....

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:.....

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;.....

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;.....

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. ....

Il recesso non può essere parziale. ....

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli arbitri, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 41. ....

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ....

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ....

#### **Art. 11 (Esclusione)**.....

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:.....

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;.....

b) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:.....

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;.....

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa. ....

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;.....

d) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;.....

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro,

causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;.....

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;.....

g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 4 (quattro) Assemblee consecutive;.....

h) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;..... rientri nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, comma 1, del codice civile.....

L'esclusione deve essere comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.....

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti agli arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 41, o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.....

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.....

Per i rapporti mutualistici l'esclusione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data della comunicazione.....

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto dell'esclusione dall'annotazione della stessa sul libro dei soci.....

#### **Art. 12 (Liquidazione)**.....

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.....

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.....

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.....

#### **Art. 13 (Morte del socio)**.....

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-

no diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi o legatari del socio deceduto possono designare di comune accordo uno di loro che subentri nella partecipazione del socio defunto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti stabiliti per l'ammissione.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV**

**SOCI SOVVENTORI**

**Art. 15 (Soci sovventori)**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

**Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di

emissione delle quote a norma del precedente articolo.....  
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.....

.....TITOLO V.....  
.....PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.....

**Art. 20 (Patrimonio)**.....

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:.....

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato.....

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;.....

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;.....

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22;.....

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;.....

d) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;.....

e) dalla riserva straordinaria indivisibile;.....

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.....

**Art. 21 (Ristorni)**.....

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.....

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:.....

• erogazione diretta;.....

• aumento della quota detenuta da ciascun socio;.....

• emissione di quote di sovvenzione.....

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.....

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):.....

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;.....

- la qualifica \ professionalità;.....

- i compensi erogati;.....

- il tempo di permanenza nella cooperativa;.....

- la tipologia del rapporto di lavoro.....

#### **Art. 22 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ....  
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione  
provvede alla redazione del progetto di bilancio. ....

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approva-  
zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero  
entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure  
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto  
della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella rela-  
zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al  
bilancio. ....

I soci che approvano il bilancio deliberano sulla destinazione degli  
utili annuali destinandoli: ....

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; ....
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo  
della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella  
misura prevista dalla legge medesima; ....
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle  
condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; ....
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente  
versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini  
del riconoscimento dei requisiti mutualistici; ....
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote cedute dai soci  
sovventori; ....
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'arti-  
colo 20. ....

L'Assemblea di soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-  
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-  
serve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. ....

#### **TITOLO VI**

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 23 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla leg-  
ge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o  
più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo  
dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. ....

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ....

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti di  
cui all'articolo 3; ....
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal  
Decreto Legislativo n. 112 del 2017; ....
- c) la nomina del Consiglio di Amministrazione; ....
- d) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Pre-  
sidente dell'Organo di controllo; ....
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo; ....
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-  
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitu-  
tivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; ....
- g) lo scioglimento anticipato della società e la nomina o la revoca dei  
liquidatori; ....

h) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.....

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), h) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.....

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere e) f) ed g), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.....

**Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).....**

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:.....

- l'argomento oggetto della decisione;.....
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;.....
- l'indicazione dei soci consenzienti;.....
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;.....
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.....

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:.....

- l'argomento della decisione;.....
- il contenuto della decisione;.....
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.....

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.....

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.....

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 18 se socio sovventore.....

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.....

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

**Art. 25 (Assemblea)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e) f) e g) del precedente articolo 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera, comunicazione via fax o altro mezzo, compresa la consegna mano, idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso affisso all'albo sociale, in tal caso la convocazione deve essere affissa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

**Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) dell'articolo 23 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

**Art. 27 (Elezione cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali, quando non avvengono con le modalità di cui all'articolo 24, saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 28 (Voto)**

Nelle decisioni dei soci hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora

nei versamenti della quota sottoscritta.....

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.....

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18, secondo comma.....

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore.....

Ciascun socio può rappresentare un solo socio.....

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.....

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.....

#### **Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)**.....

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.....

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.....

#### **Art. 30 (Amministrazione)**.....

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette dei quali uno Presidente ed uno Vice Presidente ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima della nomina.....

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.....

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.....

L'assunzione della carica di amministratore per il socio cooperatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:.....

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;.....
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.....

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:.....

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:.....

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi

presso imprese;.....  
b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;.....  
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.....

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Non vi sono limiti al rinnovo del mandato.....

#### **Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**.....

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati ai Soci dalla legge e dallo statuto.....

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.....

Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.....

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.....

#### **Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)**.....

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.....

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.....

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.....

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.....

#### **Art. 33 (Integrazione del Consiglio)**.....

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.....

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 34 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

#### **Art. 35 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 36 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è eletto, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea che ne determina anche la composizione, monocratica o collegiale.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

Ove l'Organo di controllo venga nominato in composizione collegiale, questo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata.

All'Organo di controllo in composizione monocratica si applicano, in quanto compatibili, le norme sul collegio sindacale.

L'Organo di controllo, quando nominato, può esercitare anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un Organo di controllo o la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato dall'assemblea un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 37 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lett. c) e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 39 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 40 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

**TITOLO IX**

**CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE**

**Art. 41 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci e delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

E' condizione di procedibilità per l'arbitrato di cui al presente articolo avere preventivamente esperito il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/03 presso l'Organismo di Concilia-

zione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio.

**Art. 42 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 15.000,00 (quindici mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla Cooperativa, fermo quanto disposto dall'art. 35, primo comma del D.lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, secondo comma, del D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione: Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 43 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

F.to Nicola Pradella

Giandomenico Schiantarelli L.S.